CAMERA DEI DEPUTATI N. **2653**

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

CRISTINA, ZANGRILLO, CATTANEO, APREA, ANNA LISA BARONI, CASSINELLI, MAZZETTI, FITZGERALD NISSOLI, PELLA, PITTALIS, PAOLO RUSSO, SACCANI JOTTI, TORROMINO, MARIA TRIPODI

Modifica all'articolo 146 del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, in materia di efficacia temporale dell'autorizzazione paesaggistica

Presentata il 9 settembre 2020

ONOREVOLI COLLEGHI ! – La pandemia di COVID-19 ha colpito in modo impietoso l'Italia, provocando una crisi sanitaria ed economica senza precedenti. Fra i settori che maggiormente hanno risentito di tale crisi – come rilevano studi realizzati da Confindustria – v'è senz'altro quello legato alle costruzioni e ai lavori, sia pubblici che privati, con l'ampio indotto che ad esso si collega.

Secondo le stime, nelle costruzioni, in termini di produzione, alla fine del 2020, si registrerà un calo del 7 per cento. Ipotizzando (anzi, auspicando) una ripresa delle attività e fatte salve le eventuali congiunture legate a una eventuale seconda ondata della pandemia che purtroppo al momento non è possibile scongiurare, nel 2021 la produzione tornerà a crescere. L'aumento si attesterà, però, sul 4 per cento: una ripresa parziale, che non riuscirà, quindi, a compensare la perdita subita a causa dell'emergenza sanitaria in atto. Questo significa che non sarà sufficiente un anno per compensare il calo causato dagli effetti dell'epidemia di COVID-19. Un dato allineato a quello di tutto il settore dell'industria, che perderà nel 2020 il 7,4 per cento e inizierà a recuperare il 4,3 per cento dal prossimo anno. A soffrire saranno anche i servizi connessi, nei quali rientrano gli appalti per l'affidamento dei servizi di ingegneria e architettura. In questo settore, il calo sarà del 7,5 per cento, mentre nel 2021 si recupererà il 3,8 per cento.

Non vi è dubbio che il comparto delle costruzioni sia fondamentale nella prospettiva del rilancio della nostra economia, sia con riguardo alle opere pubbliche e alla rete infrastrutturale, sia con riferimento alle attività e agli investimenti privati. Basti pensare, in proposito, al peso macroeconomico del settore, che rappresenta il 22 per cento del prodotto interno lordo italiano e dà lavoro a 2 milioni di persone.

Per agevolare il rilancio, è chiaro a tutti che è assolutamente necessario semplificare la burocrazia, anche correggendo disallineamenti e aporie normative consolidatesi nel tempo. Ciò, soprattutto, dato l'enorme flusso di risorse che i diversi provvedimenti del Governo stanno riversando, e continueranno a riversare, nell'economia: una circostanza che, sia per questioni di responsabilità assunte in Europa, sia, più penetrantemente, per ragioni di equità intergenerazionale e di responsabilità verso i nostri figli, ci impone di apprestare tutte le condizioni necessarie affinché quello contratto sia un « debito buono », produttivo, e non un « debito cattivo ».

Una fra queste più evidenti « smagliature » di sistema può scorgersi nel termine di efficacia temporale dell'autorizzazione paesaggistica, la cui durata – oggetto nel corso degli anni di innumerevoli e contraddittori interventi – non è coordinata con quella degli altri permessi e autorizzazioni, né è razionalmente legata al fisiologico corso di esecuzione dei lavori.

Sia le imprese private, sia il settore pubblico coinvolto nei processi di realizzazione dei lavori si trovano in condizioni di criticità per il proseguimento delle loro attività a causa del mancato coordinamento fra la durata delle varie autorizzazioni di cui necessitano per la realizzazione dei progetti. In particolare, la durata quinquennale dell'autorizzazione paesaggistica è spesso inferiore alle altre, che invece sono stabilite in base alla durata complessiva del progetto. Dal punto di vista economico, l'avvio di progetti necessita un investimento, che nella maggior parte dei casi è difficile far rientrare nei tempi dettati dall'autorizzazione paesaggistica, con evidenti problemi di programmazione e definizione dei *business plan*. Inoltre, frequentemente si rendono essenziali delle garanzie finanziarie, possibili da ottenere solo a fronte di autorizzazioni con tempi coerenti rispetto al progetto autorizzato che ne rappresentino una sicurezza di completamento.

Nell'ottica di semplificare e di sburocratizzare le procedure e di dare slancio alle attività economiche, si propone, pertanto, di modificare l'articolo 146 del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, legando il termine di efficacia dell'autorizzazione paesaggistica alla durata complessiva dei lavori, concordemente con quanto approvato in sede di valutazione di impatto ambientale, nel caso in cui *medio tempore* non intervengano sostanziali modifiche del progetto. La disposizione proposta riprende quanto già a suo tempo previsto dall'articolo 39 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, successivamente modificato.

PROPOSTA DI LEGGE

—

Art. 1.

1. Il quarto periodo del comma 4 dell'articolo 146 del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, è sostituito dal seguente: « Qualora i lavori siano iniziati nel quinquennio, l'autorizzazione si considera efficace per tutta la durata degli stessi nel caso in cui il progetto rimanga sostanzialmente invariato ».

18PDL0115880